26-OTT-2026
da pag. 20 / foglio 1 / 2

ItaliaOggi Sette
Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 80000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

I metodi alternativi indicati dall'Oic per contabilizzare i sostegni pubblici in conto impianti

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Beni strumentali, due opzioni per la rilevazione dei contributi

Pagina a cura
DI GIOVANNI VALCARENGHI
E RAFFAELE PELLINO

Strade alterne per la rilevazione dei contributi agganciati all'acquisto di beni strumentali. In base all' Oic 16, i contributi in conto impianti si definiscono come le somme erogate da un soggetto pubblico alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Analoghi criteri sono previsti dall'Oic 24 con riferimento ai contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni immateriali. I contributi in conto impianti, dunque, devono essere rilevati in bilancio quando esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il loro riconoscimento siano soddisfatte e che gli stessi saranno erogati. In altri termini, l'iscrizione presuppone che il contributo sia stato acquisito in via definitiva. Quanto alle modalità di contabilizzazione, i principi contabili stabiliscono che i contributi in conto impianti partecipano alla formazione del risultato economico secondo il criterio della competenza. A tal fine, l'Oic 16 e l'Oic 24 individuano due metodi alternativi di contabilizzazione: il metodo indiretto e il metodo diretto. Con il primo, il contributo non riduce direttamente il valore contabile dell'immobilizzazione, ma viene imputato al conto economico nella voce A.5 "Altri ricavi e proventi". La quota non di competenza dell'esercizio è rinviata agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di risconti passivi. In questo modo, il conto economico accoglie, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo del cespite e, dall'altro, la quota di contributo di competenza dell'esercizio. Con il metodo diretto, invece, il contributo viene portato in diminuzione del costo dell'immobilizzazione cui si riferisce. In tal modo, sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore del cespite al netto dei contributi. I principi contabili ammettono entrambe le soluzioni, senza individuare una preferenza per l'una o per l'altra.

Una questione particolare si pone, poi, quando il contributo viene riconosciuto in un esercizio successivo a quello in cui il bene è stato acquistato ed è entrato in funzione. Se la ragionevole certezza del riconoscimento sussiste solo nell'esercizio successivo, il contributo viene rilevato in tale esercizio e imputato al conto economico secondo un criterio sistematico, tenendo conto della vita utile residua del cespite e delle condizioni dell'agevolazione. Se, al contrario, le condizioni per la rilevazione erano già soddisfatte nei precedenti esercizi, occorre valutare se si sia in presenza di un errore contabile, anziché ricondurre indistintamente la differenza a una sopravvenienza attiva. Sotto il profilo fiscale, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 100/E/2002, ha chiarito che i contributi in conto impianti concorrono alla determinazione del reddito d'impresa in correlazione con il costo del bene cui si riferiscono. In particolare, se il contributo è contabilizzato a diretta riduzione del costo del cespite, il suo effetto fiscale si manifesta attraverso la deduzione di minori quote di ammortamento. Se, invece, il bene è iscritto al lordo del contributo e quest'ultimo è contabilizzato mediante la tecnica dei risconti, il contributo concorre al reddito attraverso l'imputazione a conto economico delle relative quote. Occorre, tuttavia, verificare la disciplina fiscale specifica dell'agevolazione, poiché singole disposizioni possono prevedere l'esclusione, totale o parziale, del contributo dalla formazione del reddito. La risoluzione n. 241/E/2002, per esempio, riguarda il trattamento di uno specifico credito d'imposta e non può essere richiamata come regola generale per tutti i contributi in conto impianti. La mancata contabilizzazione del contributo può determinare, ove non siano effettuate le necessarie rettifiche fiscali, la deduzione di quote di ammortamento superiori a quelle fiscalmente spettanti. Analogamente, in caso di cessione del cespite, la mancata considerazione del contributo può incidere sulla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto del bene e, di conseguenza, sulla quantificazione della plusvalenza o della minusvalenza. È necessario verificare la corretta contabilizzazione del contributo e la coerenza tra valori contabili, valori fiscalmente riconosciuti e dichiarazioni dei redditi, al fine di individuare eventuali ammortamenti dedotti in misura eccedente o altre rettifiche fiscali da effettuare.

© Riproduzione riservata



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1601 - T.1634

ItaliaOggi Sette
Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 80000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Metodi a confronto

Metodo diretto	I contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali cui si riferiscono. In tale eventualità, sono imputati a conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore delle immobilizzazioni al netto dei contributi
Metodo indiretto	I contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati nella voce A.5 del conto economico e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi
Nota Integrativa	In nota integrativa occorre riportate il metodo di contabilizzazione dei contributi pubblici (a riduzione del costo dell'immobilizzazione o a risconto) adottato. Nel caso la società abbia ricevuto contributi e li abbia contabilizzati a riduzione del costo dell'immobilizzazione si indicano nelle movimentazioni delle immobilizzazioni il costo al lordo del contributo e il contributo

Regole puntuali e obbligo di trasparenza per la nota integrativa

Obbligo di disclosure sulle erogazioni pubbliche in nota integrativa. In particolare, gli Oic 16 e 24 richiedono di indicare il metodo di contabilizzazione adottato per i contributi ricevuti, precisando se gli stessi siano stati portati a riduzione del costo dell'immobilizzazione oppure contabilizzati mediante la tecnica dei risconti passivi. Qualora la società abbia contabilizzato i contributi mediante il metodo "diretto", ossia portandoli a riduzione del costo dell'immobilizzazione, nel prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni deve essere indicato il costo del cespite al lordo del contributo, con separata evidenza dell'importo del contributo stesso (Oic 16, par. 91; Oic 24, par. 90). Inoltre, il numero 9 del primo comma dell'articolo 2427 c.c. richiede di dare conto in nota integrativa degli eventuali gravami esistenti sulle immobilizzazioni, quali ipoteche, privilegi e pegni, nonché delle restrizioni o dei vincoli al libero utilizzo dei cespiti derivanti dai contributi pubblici ricevuti. Qualora le clausole di concessione prevedano che la loro inosservanza possa comportare la revoca del contributo da parte dell'ente erogatore, tale circostanza deve essere indicata in nota integrativa. Un ulteriore profilo riguarda gli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsti dalla legge n.124/2017. Ai sensi del comma 125-bis, le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 c.c. sono tenute a pubblicare nella nota integrativa del bilancio d'esercizio gli importi e le informazioni relativi alle sovvenzioni, ai sussidi, ai vantaggi, ai contributi e agli aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle p.a. e dagli altri soggetti individuati dalla norma. Per tali imprese, l'informativa viene resa nell'ambito della nota integrativa ed il relativo adempimento segue il termine previsto per l'approvazione del bilancio. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e, comunque, i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono invece l'obbligo mediante la pubblicazione delle medesime informazioni e dei relativi importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet, oppure, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Gli obblighi di pubblicazione riguardano le erogazioni che, nel periodo considerato, raggiungono un importo pari o superiore a 10.000 euro, considerando l'ammontare complessivo delle erogazioni rilevanti ricevute dal medesimo beneficiario, anziché il singolo contributo isolatamente considerato. La rendicontazione si esegue con il criterio di cassa. Occorre, inoltre, considerare che, l'iscrizione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel registro nazionale degli aiuti di Stato, può assolvere gli obblighi di pubblicazione a carico dei beneficiari, a condizione che nella nota integrativa, oppure sul sito internet o sul portale digitale, venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di pubblicazione nel registro. Infine, sotto il profilo sanzionatorio, la l. 124/2017 prevede, in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicazione, una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria consistente nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1601 - T.1634